

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.40 DEL 31/07/2024

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL C.S.S.M. ED IL C.I.S.A. 31 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta presso la Sala consiliare del Comune di San Michela Mondovì sita in via Roma n.1 San Michele, si è riunito il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE dell'Ente nelle persone dei Signori.

Cognome e Nome	Presente
1. BORSARELLI Luca	Sì
2. ICARDI Maura	Sì
3. BALSAMO Laura	No
4. BOETTI Maria Grazia	Sì
5. PIOLA Valter	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO.

Partecipa altresì alla sessione il Direttore del Consorzio Dott. Marco MANOSPERTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Luca BORSARELLI nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Copia conforme all'originale firmato digitalmente depositato agli atti del C.S.S.M.

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)
Mondovì

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL C.S.S.M. ED IL C.I.S.A. 31 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 di Carmagnola, di seguito nominato C.I.S.A. 31, con nota prot. n. 3473 del 23/7/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 6009 in pari data, ha richiesto al C.S.S.M. la disponibilità ad utilizzare, in qualità di responsabile dell'area finanziaria del C.I.S.A.31, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario del C.S.S.M., Dott.ssa Laura Merlino, per n. 9 ore a settimana, per il periodo 01.09.2024 – 31.08.2027, eventualmente prorogabile/rinnovabile previa deliberazione dei competenti organi istituzionali del C.S.S.M. e del C.I.S.A. 31 e stipula di convenzione, secondo lo schema allegato;
- la dott.ssa Laura Merlino ha manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di cui sopra;
- il Direttore del C.S.S.M. ha espresso la propria autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Rilevato che:

- l'articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'articolo suindicato detta una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 consentendo ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di minori dimensioni, anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali (il cosiddetto "scavalco in eccedenza");
- la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomia, chiarisce che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 ha precisato che resta, in ogni caso, ferma la regola generale in base alla quale l'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764 del 11.12.2013, ha confermato la possibilità per gli enti di minori dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno, e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art. 4 comma 2 bis del CCNL del 14.09.2000 come inserito dall'art. 11 CCNL del 22.01.2004;

- l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*.
- con la recente deliberazione 80/2022/PAR, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia ha stabilito che *“Nessun dubbio vi è, dunque, sul fatto che il cd. scavalco d'eccedenza sia consentito dall'ordinamento alle condizioni e nei limiti così specificati, che l'attività presso il comune ricevente possa svolgersi solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario di 48 ore a settimana”*;

Visto l'allegato schema di convenzione relativo all'utilizzo delle prestazioni lavorative del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Laura Merlino, presso il C.I.S.A. 31, in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria con funzioni di coordinamento e di gestione dell'intera attività finanziaria dell'ente utilizzatore, trasmesso dal C.I.S.A. 31 (Allegato A);

Dato atto che tra il C.I.S.A. 31 e la dott.ssa Laura Merlino incorrerà un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato, distinto ed autonomo rispetto a quello in corso tra la medesima dott.ssa Laura Merlino ed il C.S.S.M. e che, pertanto, ogni aspetto di natura retributiva, contributiva, fiscale, organizzativa o di altra fattispecie relativo al contratto di lavoro sarà regolato tra le parti, lasciando il C.S.S.M. indenne da ogni questione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio ai sensi dell'art.49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il C.S.S.M. ed il C.I.S.A. 31 di Carmagnola per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Servizio Finanziaria del C.I.S.A. 31 da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del C.S.S.M. Dott.ssa Laura Merlino, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento al C.I.S.A. 31 di Carmagnola per l'adozione degli atti di competenza;
3. di autorizzare il Presidente del C.S.S.M. a sottoscrivere la convenzione tra il C.S.S.M. ed il C.I.S.A. 31 di Carmagnola per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, secondo lo schema approvato al precedente punto 1), autorizzandolo fin d'ora ad apportare le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie per la correzione di eventuali errori formali e non

sostanziali e per recepire eventuali modifiche normative non sostanziali che dovessero intervenire prima della stipula;

- Con successiva votazione e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
F.to: (Dott. Bruno ARMONE CARUSO)

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: (Avv. BORSARELLI Luca)

LB/BAC/MM/fn (CDA 2024- 40)